



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

Le novità fiscali di Novembre

21 novembre 2022

Gentile cliente,

Nel mese di novembre sono state approvate ulteriori novità in ambito fiscale e giuslavoristico.

Di seguito vengono analizzate le principali novità introdotte.

NOVITA' FISCALI

ESONERO POS PER TABACCHI, VALORI POSTALI-BOLLATI

Come noto, a decorrere dal:

- 30.6.2014 è stato introdotto l'obbligo di attivazione del POS per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali;
- **30.6.2022 è scattata l'applicazione delle sanzioni a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici.**

Recentemente l'Agenzia delle Dogane ha disposto il non assoggettamento all'obbligo in esame a favore di tabaccai / titolari di patentino in relazione alle vendite di generi di monopolio, valori postali / bollati.

I soggetti che **"effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali"**, ossia commercianti e prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) nonché studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.) **hanno l'obbligo di attivazione del POS**, come previsto dal DL n. 179/2012.

Con il "Decreto PNRR", è stato disciplinato il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata accettazione del pagamento elettronico (tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici) da parte del soggetto obbligato, la cui entrata in vigore, inizialmente fissata all'1.1.2023, è stata anticipata al 30.6.2022 dal c.d. "Decreto PNRR 2". In particolare, la sanzione applicabile è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

- **€ 30** (quota fissa);
- **4% del valore della transazione** per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

La già menzionata sanzione è irrogata a prescindere dall'importo della transazione rifiutata. In altre parole, è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.

Con la determinazione n. 484555/RU è stato stabilito che: **i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all'obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati.**

In particolare, tale esonero è riconosciuto, posto che:

- il rivenditore, per la vendita di generi di monopolio, valori postali/bollati, percepisce un aggio (rispettivamente pari al 10% - 5% del prezzo di vendita ovvero variabile a seconda della tipologia);
- l'aggio "verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all'utilizzo delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull'acquirente", considerato che il prezzo è determinato ex lege/sulla base di specifiche Convenzioni;
- per i suddetti prodotti le modalità di pagamento delle accise/imposta sui generi di monopolio sono in grado di assicurare adeguati controlli, con esclusione del rischio di evasione fiscale e di "pregiudizievole ricadute sulle entrate dello Stato";
- è necessario assicurare **"la funzionalità ed efficienza del servizio di vendita al dettaglio"**.

Le medesime considerazioni sopra evidenziate con riguardo al rivenditore risultano valide anche con riferimento ai titolari di patentino che effettuano la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico.

DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19

Con il Provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio e sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione**, nonché il relativo contenuto, nella quale si attesta che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti.

Tutti gli operatori economici che hanno beneficiato di almeno uno degli aiuti di Stato previsti dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate l'autodichiarazione **entro e non oltre il 30 novembre 2022**. Lo Studio si rende disponibile nel predisporre tale dichiarazione che, se resa necessaria, verrà inoltrata per sottoscrizione, prima di procedere alla trasmissione telematica della stessa.

Le novità fiscali di Novembre

BONUS

BONUS ADBLUE AUTOTRASPORTATORI

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, il c.d. "Decreto Energia" riconosce alle imprese esercenti l'attività di trasporto merci in conto terzi un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15% delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto e l'utilizzo del componente AdBlue (additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato dalle relative fatture d'acquisto.

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

- iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- esercenti, in via prevalente, attività di trasporto merci in conto terzi;
- che utilizzano veicoli di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

Il bonus in esame è pari al **15% della spesa** (al netto IVA) sostenuta nel 2022 relativa all'acquisto del componente AdBlue nel limite previsto dalla Comunicazione della Commissione UE 2022/C 280 (€ 500.000).

L'agevolazione spetta per il componente AdBlue acquistato (con fattura) per la trazione dei predetti **veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività**.

Il credito d'imposta è **cumulabile** con il c.d. "Bonus caro gasolio" riconosciuto agli autotrasportatori ad opera dell'art. 3 del c.d. "Decreto Aiuti".

Per il riconoscimento del credito d'imposta in esame i soggetti beneficiari devono presentare un'apposita domanda tramite la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle Dogane. Recentemente il Ministero delle Infrastrutture con la News 3.11.2022 ha comunicato che la piattaforma, accessibile in <https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it>, è **disponibile fino alle ore 24:00 del 29.11.2022**.

DIRITTO DEL LAVORO

BONUS BOLLETTE E BONUS CARBURANTE

Con il decreto Aiuti quater, la soglia di fringe benefit erogabili ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023 aumenta da 600 euro a 3.000 euro.

I fringe benefit, che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, resteranno esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro per il solo anno 2022. A prevederlo è il decreto Aiuti quater. Sono incluse fra essi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'agevolazione si applica limitatamente all'anno d'imposta 2022, tenendo presente che, in ossequio al principio di cassa allargato) si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti **entro il 12 gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono.

In caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Le utenze domestiche che possono essere rimborsate devono rientrare nei seguenti requisiti:

- luce, acqua, gas
- intestate al lavoratore o altri familiari componenti il nucleo familiari
- emesse entro il 13/01/2023 ed utenze di competenza anno 2022
- relative a immobili di proprietà o in utilizzo (contratto di affitto, comodato uso gratuito, etc)
- indipendentemente da residenza o domicilio
- intestate al condominio (per la quota ripartita al singolo condomine), al proprietario dell'immobile (locatore) - purchè nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Il locatore non potrà chiedere rimborso per la medesima spesa.

Le novità fiscali di Novembre

Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore in alternativa:

- tutta la relativa documentazione per giustificare la somma spesa;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle.

In caso di fatture che riguardino immobili locati (in affitto/in uso) al lavoratore, al coniuge o familiare, le cui utenze siano intestate al locatore (proprietario), è necessario che dalla documentazione o dalla predetta dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico al locatario delle spese relative alle utenze.

Il datore di lavoro deve acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

INDENNITA' UNA TANTUM

Come è accaduto con la precedente misura a sostegno dei consumatori, i datori di lavoro dovranno riconoscere in via automatica una nuova indennità una tantum di 150 euro ai propri lavoratori dipendenti, con la retribuzione del mese di novembre 2022.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS (e, dunque, con imponible previdenziale azzerato).

Riconoscimento previa dichiarazione del lavoratore che attestino il possesso dei requisiti.

Tale indennità:

- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni
- previdenziali ed assistenziali (=aumenta il netto in busta paga)

Il datore di lavoro COMPENSERÀ attraverso la denuncia UniEmens il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità.

Coloro che non riceveranno l'indennità in busta paga:

- riceveranno il bonus direttamente dall'INPS, se pensionati e aventi diritto
- mentre dovranno fare domanda all'INPS:
 - lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità da 200 euro del DL 50 2021;
 - titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi, assegnisti di ricerca;
 - lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
 - lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
 - lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.